

« In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto. »

« Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, sono puniti col confino sino a sei mesi. »

« Art. 6. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895. »

Ora chiedo all'onorevole Lucchini se mantenga il controprogetto presentato da lui e da altri deputati, di cui ho dato lettura.

Lucchini. Se l'onorevole presidente mi permette due parole, dirò come da parte mia e di alcuni colleghi, siasi messo insieme il controprogetto che sta dinanzi alla Camera. Io che non sono troppo favorevole al disegno di legge, onde esitavo molto a votare l'ordine del giorno che ora è stato approvato, ho creduto mio dovere di non rifiutarmi allo studio, insieme con alcuni colleghi, di quelli emendamenti e temperamenti che potranno circoscrivere la portata dei provvedimenti e conciliare meglio le pretese esigenze momentanee della sicurezza e dell'ordine pubblico, con le esigenze supreme della libertà e della giustizia.

Ho detto che non sarei stato personalmente favorevole a questo disegno di legge non tanto per questione di principio che amo lasciare per un istante in disparte, quanto perchè non so convincermi della vera efficacia e dell'utilità pratica di questi provvedimenti, i quali non sono nuovi nel nostro paese, ma appunto perchè hanno già una lunga, sufficientemente lunga esperienza, da questa esperienza siamo ammaestrati che non valgono a raggiungere lo scopo.

Sarebbe ora fiato sprecato se volessi in questo concetto insistere; l'ho accennato soltanto per meglio spiegare la mia esitanza di fronte al voto che recentemente abbiamo dato. Ma sono il primo a riconoscere l'inevitabilità dei provvedimenti che ci stanno dinanzi; sono il primo a riconoscere come se non la coscienza individuale mia e di altri possa essere in armonia con i provvedimenti medesimi, la coscienza del paese li reclama quale un mezzo indispensabile per far fronte ad una condizione tutta speciale e diremo pa-

tologica della nostra società, messa a soqquadro dai cosiddetti anarchici.

Ora dunque, io e gli amici miei, abbiamo cercato di mettere insieme un controprogetto nel quale i nuovi rigori preventivi e repressivi si potessero circondare di maggiori garanzie per i cittadini. E i concetti dai quali fummo animati ed informati, sono precisamente questi: in primo luogo, modificare la composizione della Commissione provinciale, dando la prevalenza, anzi, la presidenza della Commissione stessa all'elemento giudiziario, che nelle Commissioni presenti è posto in seconda linea e a paro con l'elemento poliziesco; in secondo luogo, si sono escluse dalle nuove cause autorizzanti il domicilio coatto le sentenze e ordinanze di proscioglimento. Ciò è parso ai più così enorme, che mi ritengo dispensato dal dimostrare il notevolissimo miglioramento introdotto nel progetto con questa modificazione. E quindi la facoltà di assegnare a domicilio coatto, giusta l'articolo 1, rimane limitata esclusivamente al caso della condanna per alcuno dei delitti ivi specificati.

L'altro caso di applicazione del domicilio coatto è preveduto nell'articolo 3. E qui pure la disposizione è stata notevolmente migliorata, poichè al criterio della responsabilità indiretta e collettiva, per cui si poteva applicare il domicilio coatto a chi fosse non solo promotore, ma soltanto membro di una Società, avente scopi anarchici, fu sostituito quello della responsabilità individuale e diretta del manifestare apertamente l'intendimento deliberato di commettere atti selvaggi della specie, che si vuol prevenire e reprimere.

Naturalmente non è escluso l'adito ad apprezzamenti, i quali potranno anche essere arbitrari; ma il credere che in una legge di questa natura si possano escludere tali apprezzamenti sarebbe assurdo, perchè è nell'indole sua propria di dare adito ad apprezzamenti personali ed arbitrari.

Quarto concetto è stato quello di ammettere espressamente il diritto di appello dal giudizio della Commissione provinciale alla Commissione centrale. Nell'animo di chi ha elaborato il controprogetto si sarebbe desiderato di poter anche modificare la composizione della Commissione centrale, come si è modificata quella della Commissione provinciale; ma ciò nondimeno, anche rimanendo